



2017-149662
18/09/2017
ISTI1597

Da: Mimmo Farina Pec <mimmofarina@pec.it>
Inviato: sabato 16 settembre 2017 14:02
A: istituzionale@cert.cassaforense.it
Cc: avvunzioluciano@cnfpec.it
Oggetto: Ricorso Consiglio Amministrazione ex art. 29 avvocato Domenico Farina
Allegati: Allegato 1 Domanda di assistenza con allegati.pdf; Allegato 2 Lettera Cas#2BA8.pdf;
Ricorso_al_Consiglio_di_Amministrazione.pdf

Spett.le Cassa Forense,
si invia, in allegato, ricorso al Consiglio di Amministrazione ex articolo 29 regolamento erogazione assistenza con relativa documentazione allegata, per l'avv. Domenico Farina.

Distinti saluti

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ricorso ex art 29 del regolamento di erogazione assistenza

Il sottoscritto avv. Domenico Farina, nato a Campobasso, il 25/05/1972, (C.F. FRNDNC72E25B519Y), residente a Termoli, alla via Francesco D'Ovidio n 22, c.a.p. 86039, iscritto all'Albo di Larino dal 13/02/2007, con studio professionale a Termoli (CB), alla via Mulino a Vento, n. 7, c.a.p. 86039, recapito telefonico fisso 0875 82880, mobile 3473157032, fax 0875 82880, e.mail: t-800@email.it, indirizzo p.e.c. mimmofarina@pec.it,

PROPONE RECLAMO

avverso il provvedimento adottato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 07/07/2017

AVENTE PER OGGETTO

Istanza di assistenza in caso di bisogno individuale

In fatto e in diritto

Con istanza, depositata in data 15 febbraio 2017, presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, lo scrivente chiedeva l'erogazione di un contributo economico assistenziale in virtù dell'art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento di assistenza.

Nella detta istanza lo scrivente dichiarava di trovarsi in grave stato di difficoltà economica a causa delle limitazioni lavorative **dovute ad imprevisti interventi di espianto di entrambi i reni, nel novembre 2015 il destro e nell'aprile 2016 il sinistro.** Altresì lo scrivente segnalava di trovarsi **nella continua necessità di sottoporsi ad emodialisi** e di essere in attesa di riammissione alla lista trapianti, **dopo una sospensione per diagnosi oncologica positiva in occasione dell'espianto del rene destro.**

Con ampia documentazione medica allegata all'istanza veniva data prova della complessa patologia del sottoscritto, con allegazione della dichiarazione dei redditi del coniuge e dei propri "modelli 5" veniva data prova della situazione di grave difficoltà economica;

Tuttavia in data 23 agosto 2017 il ricorrente riceveva una lettera, firmata dal Dott. Santino Bonfiglio, responsabile del servizio, in cui si comunicava il rigetto della istanza con delibera della Giunta esecutiva del 07/07/2017.

In merito si fa anzitutto presente che, secondo l'art 29 comma 1 del regolamento per l'assistenza, *"il provvedimento di rigetto della domanda da parte della Giunta Esecutiva deve essere **motivato e comunicato al richiedente**"* ma ad oggi il provvedimento non è stato

ancora mai comunicato, avendo l'istante ricevuto solo la lettera suddetta firmata dal Dott. Bonfiglio.

Appare ovvio che la delibera di rigetto della Giunta debba essere comunicata attraverso la sua integrale trasmissione, altrimenti il reclamo previsto dal regolamento risulta assai difficile.

In ogni caso lo scrivente ritiene infondato il provvedimento di rigetto, anche perché l'istante si trova nella condizione, prevista dalla legge n. 141 del 1992 e dal regolamento per l'erogazione dell'assistenza, per l'ottenimento di un contributo economico.

Infatti l'art. 17 della Legge n. 141/92 prevede che sia concessa assistenza a favore degli avvocati iscritti alla Cassa che versino in stato di bisogno, senza subordinare il beneficio ad altre condizioni oltre allo stato di bisogno, così come dichiarato anche dalla sentenza n. 807/2016 del Tribunale di Trani, Sez. Lavoro.

Inoltre data la gravissima patologia dello scrivente esiste persino l'ulteriore condizione (contraria alla legge 141 del 1992) prevista dal regolamento, secondo il quale è necessario che lo stato di bisogno sia causato da "*eventi straordinari, imprevedibili e non volontari*"

Tanto premesso, l'avv. Domenico Farina, con il presente atto

CHIEDE

Che l'adito Consiglio di amministrazione voglia accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) accertare e dichiarare, per le motivazioni in atti, lo "stato di bisogno" del professionista ricorrente nonché la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'erogazione del trattamento di assistenza, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 della legge 141/1992 e del Regolamento vigente
- 2) per l'effetto annullare la delibera della Giunta esecutiva adottata nella seduta del 7 luglio 2017
- 3) per l'effetto accogliere la domanda di assistenza proposta dal ricorrente, adottando tutti i provvedimenti conseguenti.

Si allega:

- 1) Domanda di assistenza, con i seguenti ulteriori allegati:
 - a) fotocopia carta di identità;
 - b) modello 5 2015;
 - c) modello 5 2016;
 - d) modello 730 2016 coniuge;

- e) referto ecocardiografico ospedale di Ortona del 8/4/2011;
- f) ecocardiodoppler ospedale di Ortona del 28/1/2014;
- g) TAC pronto soccorso ospedale di Termoli del 1/12/2015;
- h) lettera di dimissione urologia ospedale di Termoli del 1/12/2015;
- i) ecografia addome ospedale di Termoli del 14/12/2015;
- j) esame istologico I2015-004611 ospedale di Termoli del 31/12/2015;
- k) certificato richiesta valutazione ontologica dr. Zappia del 12/1/2016;
- l) TAC total body ospedale di Termoli del 5/2/2016;
- m) lettera di dimissione urologia ospedale di Termoli del 22/4/2016;
- n) esame istologico I2016-001428 del 23/5/2016.

2) Comunicazione del rigetto della domanda di assistenza a firma del dott. Bonfiglio

Termoli-Larino li 16 settembre 2017

Avv. Domenico Farina
